

Codice fiscale 80007950118

N. 1 del Registro Concessioni anno 2007 N. __1__ del Registro di Repertorio

COMUNITA' MONTANA DELLA RIVIERA SPEZZINA
UFFICIO COMPENSORIALE PER IL DEMANIO MARITTIMO

LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Il Responsabile del Settore Tecnico:

VISTA la Convenzione siglata in data 23 aprile 2002 dai Comuni costieri di Deiva Marina, Framura, Bonassola e Levanto e la Comunità Montana della Riviera Spezzina per l'istituzione dell'Ufficio compensoriale per il Demanio Marittimo della Riviera Spezzina;
VISTO il PUD del Comune di Levanto nella sua versione definitiva ed esecutiva così come presentato all'Ufficio Compensoriale per il Demanio Marittimo in data 02.05.2005;
VISTE le leggi regionali nn. 13 del 28.04.1999 e n. 1 del 03.01.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la concessione demaniale marittima n° 27/1998 (n° 51 di Repertorio);
VISTA la nota n° 3936 in data 16.10.2002 di presa d'atto della proroga automatica prevista dall'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale n° 1/2002 così come registrata all'Agenzia delle Entrate in data 28.11.2002;
VISTA la richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima avanzata dall'Azienda Speciale di Levanto nella persona del suo Presidente, Sig. Pelvio Antonio, pervenuta in data 31.12.2003;
VISTI gli atti d'Ufficio per quanto non espressamente riferito;
VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la legge n. 494 del 04.12.1993 (di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 05.10.1993, n. 400);
VISTO il D.M. 05.08.1998 n. 342 "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n° 298;
VISTA la richiesta avanzata dall'Azienda Speciale di Levanto con nota n° 350 in data 03.04.2006 al fine di poter beneficiare dell'applicazione del canone ricognitorio sulle concessioni demaniali marittime ad essa intestate;
VISTE le posizioni assunte dall'Amministrazione Comunale di Levanto con nota n° 7393/1513 in data 12.05.2006 e dalla Capitaneria di Porto di La Spezia con nota n° 6894 in data 17.05.2006.

CONCEDE

AII' AZIENDA SPECIALE DI LEVANTO

Codice fiscale 00860100114



Sede in Levanto 19015 – Piazza Mazzini, 1

di occupare un'area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1595,00 situato in località La Pietra del Comune di Levanto, allo scopo di mantenere una porzione di arenile da utilizzare per la sosta, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni da diporto, mediante la sistemazione di sette scali in legno, nonché di mantenere l'esistente soppalco nell'area posta sotto la passeggiata a mare, i magazzini, i servizi igienici, i ripiani, le rastrelliere ed i verricelli con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di Euro 333,89(trecentotrentatre/89), determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 05 agosto 1998, n.342 per l'importo di Euro 303,54 ed ai sensi della Legge Regionale n. 56 in data 15.11.1995 per l'importo di Euro 30,35.

Il tratto di arenile adiacente allo scoglio della Pietra è riservato alle imbarcazioni da pesca.

Il pagamento del canone, negli anni successivi, verrà effettuato nella misura rivalutativa in base agli indici Istat di cui all'art. 04 della Legge 494/1993 citata nelle premesse.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la durata di anni 6 (sei) e precisamente dal 01.01.2004 al 31.12.2009.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da quietanza di pagamento.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, salvo che la concessione di che trattasi non sia nelle condizioni di essere rinnovata dall'Amministrazione concedente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione concedente avrà sempre la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

L'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e nelle modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.

Nei suddetti casi di scadenza, revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, che saranno emessi e/o notificati con le procedure di legge in vigore, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di



provvedervi d'Ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate dallo Stato procederà a darne opportuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza ed in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali.

Fermo restando il disposto degli art. 49 del Codice della Navigazione e art. 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all'autorità giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del Codice della Navigazione con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.

Il canone è determinato in adozione del D.M. 05 agosto 1998 n. 342, art. 1 e verrà aggiornato annualmente a norma dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 agosto 1998 n. 342. Il concessionario è obbligato a provvedere, entro il termine comunicatogli, al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi. Il concessionario si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

Il concessionario si impegna, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di registrazione della licenza stessa.

In particolare, con riferimento all'applicazione del canone ricognitorio, il concessionario si impegna a provvedere, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della navigazione, nei termini che gli verranno comunicati, al pagamento dei conguagli di canoni derivanti dall'eventuale non riconoscimento della sussistenza dei requisiti ex art. 39 Cod. Nav., nelle more di una decisione in merito da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione concedente copia del documento attestante il pagamento del canone.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente e l'Autorità Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse.

Non potrà cedere ad altri nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralcio agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale che esercita l'attività di polizia sul Demanio Marittimo e a quello delle Pubbliche Amministrazioni interessate.



La presente licenza è inoltre subordinata alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza oltre che alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario, durante il periodo di esercizio, deve sempre essere in possesso della licenza di concessione che dovrà esibire dietro semplice richiesta di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dell'Amministrazione concedente;
- il concessionario non può iniziare i lavori eventualmente autorizzati con la presente licenza in assenza del pertinente titolo edilizio/urbanistico ove prescritto;
- il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi manufatto installato sul suolo demanio – marittimo, comprese le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile, all'adempimento dei relativi oneri tributari, nonché a mantenere gli impianti e le attrezzature di cui alla presente licenza, in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo altresì a farle collaudare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti, anche osservando le indicazioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione Comunale.
- Il concessionario non può comunque iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non avrà ottenuto tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla-osta prescritti dalla normativa vigente, provvedimenti che dovranno essere mantenuti in corso di validità per l'intera durata della concessione;
- nell'area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dall'Autorità Marittima in relazione all'uso del demanio ed alla sicurezza della balneazione e della navigazione;
- il concessionario è tenuto altresì a mantenere l'area oggetto della presente licenza in condizioni di pulizia e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività stagionale;
- il concessionario si impegna a pena decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro 90 (novanta) giorni dalla eventuale richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO);
- il concessionario dovrà inoltre adeguare gli impianti realizzati alle prescrizioni contenute nelle ordinanze balneari emanate annualmente dall'Autorità Marittima e dall'Amministrazione Comunale;
- il concessionario deve adeguare gli impianti realizzati nei locali/immobili in concessione (termici, elettrici, ecc) alla normativa vigente (legge n. 46/1990 e successive);
- il presente atto è soggetto a registrazione, sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente concessione, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa;
- l'area oggetto di concessione dovrà essere accessibile ai disabili;
- il concessionario si impegna, a pena decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione a produrre, nei tempi e nei modi che verranno prescritti dalle autorità competenti, l'eventuale documentazione scrittografica ritenuta necessaria per la puntuale definizione della concessione demaniale marittima;




Il canone di cui alla presente licenza è provvisorio ed il concessionario si impegna a provvedere al suo conguaglio dopo la determinazione del canone definitivo.

Il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere alla contestuale costituzione di idonea cauzione così come previsto dall'art. 17 del Codice della Navigazione.

Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione dello Stato, il Comune di Levanto e la Comunità Montana della Riviera Spezzina da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad essi derivare dall'uso della presente concessione.

La presente concessione viene firmata dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa contenuti.





IL CONCESSIONARIO DICHIARA DI ELEGGERE IL PROPRIO DOMICILIO IN :

LEVANTO 19015 - PIAZZA RAZZINI, 1

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FORMATO DA N. 6 PAGINE.

30 GEN. 2007

Levanto,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TECNICO

Dott. ROSSI Antonio

IL CONCESSIONARIO

IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DELLA SPEZIA

Registrato il 30-1-07 n. 695/07
con il pagamento in Euro 7580

Capo Area Servizi
Ombretta Garmi

